

IL CONTROLLO DELL' ATTIVITA' EDILIZIA: DALLA FASE DI VIGILANZA ALLA FASE SANZIONATORIA: NOVITA' INTRODOTTE AL DPR N.380/2001 S.MI. DAL DECRETO « Semplificazioni»

Avv. Monica Meroni

Consulente legale Ordine Architetti PPC della provincia di Monza e della Brianza

Monza, 27 Gennaio 2021



Il D.L Semplificazioni (D.L n.76/2020 conv. in Legge n.120/2020) ha introdotto due «novità» al T.U. Edilizia (DPR 380/2001) con riferimento al capo III denominato «Sanzioni».

Articolo 34 bis: Tolleranze costruttive

Articolo 41: Demolizione di opere abusive

Non sono state introdotte ulteriori modifiche.



Art. 34-bis Tolleranze costruttive

- 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unita' immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
- 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarita' geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entita', nonche' la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilita' dell'immobile.
- 3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ((ovvero con apposita dichiarazione)) asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di monza e della brianza

art. 41

Demolizione di opere abusive

- 1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, la competenza e' trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto puo' avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorita' militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.
- 2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione.



<u>Articolo 27: Vigilanza sull'attività urbanistico – edilizia</u>

L'articolo si compone di n.4 commi che, per comodità, si riportano separatamente

1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalita' stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attivita'urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalita' esecutive fissate nei titoli abilitativi.



2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' in tutti i casi di difformita' dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono puntualmente intervenire, demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonche' per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilita' assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorita' preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalita operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



3. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalita' di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. ((Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, puo' procedere al sequestro del cantiere)).



4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarita' delle opere e dispone gli atti conseguenti.



In sintesi:

- <u>Competenza alla vigilanza</u>: Dirigente o responsabile del competente Ufficio Comunale, anche a seguito di segnalazione degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria (vedi comma 4 articolo 27). Iniziativa d'ufficio o su segnalazione di privati;
- <u>Poteri del Dirigente o del Responsabile del Servizio</u>: « *provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi»* (secondo comma) e/o ordina la « sospensione dei lavori»

<u>Provvedimento di sospensione</u>: iniziativa d'ufficio o « su denuncia dei cittadini»-efficacia temporanea- entro i successivi 45 giorni devono essere adottati i provvedimenti definitivi.

(eventualmente): Entro i successivi 15 giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione, « <u>previa ordinanza del Sindaco</u>» il Dirigente o il Responsabile può procedere al sequestro del cantiere;



La giurisprudenza più recente

A)Competenza

Cons. Stato Sez. II, 20/11/2020, n. 7222

Gli artt. 27, 31 e 35 del D.P.R. n. 380/2001 hanno attribuito al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale la competenza in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e sugli interventi sanzionatori. Pertanto, rientra nella competenza di tali organi amministrativi e non del Sindaco l'adozione delle ordinanze di demolizione di opere edilizie abusive, ovvero di diniego di condono edilizio.

B) Ordinanza sospensione lavori

Cons. Stato Sez. II, 23/10/2020, n. 6432

L'ordinanza di sospensione dei lavori, ha efficacia temporalmente limitata, in quanto l'art. 27, comma 3, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 stabilisce che la sospensione dei lavori ha effetto fino all'adozione ed alla notifica dei provvedimenti definitivi sanzionatori, che deve avvenire entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.



Art. 29 Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività

- 1. <u>Il titolare del permesso di costru</u>ire, il <u>committente</u> e il <u>costruttore</u> sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, <u>della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e <u>alle modalità esecutive stabilite dal medesimo</u>. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, <u>salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.</u></u>
- 2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni.
- 3. Per le opere realizzate dietro presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.



Il Direttore lavori

Non è responsabile a) se ha contestato le violazioni delle prescrizioni del permesso di costruire al titolare del permesso di costruire, al committente nonché al costruttore; b) se ha fornito al responsabile Ufficio Tecnico contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa

<u>Nel caso di totale difformità nonché di variazioni essenziali</u> (vedi ipotesi sanzionatoria ex articolo 31 DPR 380/2001) oltre alle ipotesi sub a) e b) rinuncia all'incarico da comunicare al responsabile Ufficio Tecnico

«Sanzione»: in mancanza di rinuncia (ipotesi di cui al II comma articolo 29) segnalazione da parte del Dirigente all'Ordine Professionale – per instaurazione procedimento disciplinare con possibile irrogazione della sanzione della SOSPENSIONE da 3 mesi a DUE ANNI.



Il progettista

In caso di SCIA ex articolo 23 comma 1 (SCIA alternativa permesso di costruire) è qualificato persona « esercente servizio di pubblica necessità» ai sensi degli articoli 359 e 481 codice penale

Più precisamente: Articolo 359 c.p « persone esercenti un servizio di pubblica necessità»

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516.

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro 2.



La giurisprudenza penale in merito all'articolo 481 cp

Cass. pen. Sez. III, 18/11/2019, n. 3461

Integra il reato di falsità ideologica <u>la condotta del progettista e direttore dei lavori che falsamente attesti, in una dichiarazione allegata alla richiesta di agibilità, la conformità di opere edili di manutenzione straordinaria al progetto e alle successive varianti, l'avvenuta asciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. Ed invero, si tratta di condotta certamente qualificabile ai sensi dell'art. 481 c.p., in quanto tale attestazione, provenendo da soggetto qualificato, ha la funzione di fornire un'esatta informazione alla pubblica amministrazione (circa la conformità al progetto di quanto realizzato e la salubrità dei luoghi), pur non trattandosi di un'attestazione obbligatoriamente prevista dal procedimento amministrativo di riferimento, essendo comunque destinata a provare la verità di quanto in essa rappresentato, cosicché essa risulta destinata a svolgere la funzione certificativa (dello stato dei luoghi e della loro salubrità) richiesta dalla norma incriminatrice.</u>



La posizione della giurisprudenza penale e amministrativa in ordine all'articolo 29 TUED

A) Cass. pen. Sez. III, 13/06/2019, n. 38479

In tema di reati edilizi, <u>l'assenza dal cantiere da parte del direttore dei lavori</u> non esclude la penale responsabilità di quest'ultimo per gli abusi commessi, atteso che sullo stesso ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie <u>ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando</u> all'incarico.

B) T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 04/09/2019, n. 1945

In materia di abusi edilizi <u>la mancata</u> individuazione del responsabile materiale non può portare ad escludere che l'ordine di demolizione vada comunque <u>rivolto al</u> <u>proprietario stesso giacché questi, anche se estraneo all'abus</u>o, rimane comunque il destinatario finale degli effetti del provvedimento, il cui contenuto dispositivo <u>è</u>, <u>per l'appunto</u>, la demolizione di un bene su cui egli vanta il proprio diritto.



C) T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 04/09/2019, n. 10730

La figura professionale di direttore dei lavori <u>è posta, ex art. 29 del D.P.R. n.</u> <u>380/2001</u> in una posizione di garanzia per il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, essendo affidato allo stesso il compito di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere in conformità al titolo edilizio.



Art. 34-bis. Tolleranze costruttive

(articolo introdotto dall'art. 10, comma 1, lettera p), della legge n. 120 del 2020)

- 1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
- 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
- 3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.



☐ Tolleranze « costruttive» Nuovo articolo 34 bis

Il nuovo articolo 34-bis del DPR 380/2001 estende **le tolleranze costruttive** (ora 2% per violazioni di distacchi, distanze ecc.) <u>anche ad altri casi (es. irregolarità geometriche, modifiche alle finiture di minima entità).</u>

In particolare:

- il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo aggiungendo a queste fattispecie anche "ogni altro parametro delle singole unità immobiliari" (comma 1);
- si introduce una seconda fattispecie di tolleranza che non deve comportare alcuna "violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudicare l'agibilità dell'immobile" (es. "irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne). Tale ipotesi di tolleranza non è ammissibile (ESCLUSA) per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (comma 2);



Cil **comma 3** chiarisce che le tolleranze, **non costituendo violazioni edilizie**, devono essere dichiarate **ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili:**

- ❖ in caso di nuovo intervento edilizio nella relativa modulistica;
- in sede di dichiarazione e dimostrazione delle legittimità degli immobili oggetto di atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali, ovvero di scioglimento della comunione dei beni.

Con riferimento a tale ultima ipotesi si fa riferimento a <u>« dichiarazione asseverata» da parte del</u> tecnico abilitato.

Asseverazione:

« DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica

necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

Dichiara

(...)



Art. 75 (R) Decadenza dai benefici DPR n.445/2000

- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
- 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L) (comma aggiunto dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)

Art. 76 (L) Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. (comma così modificato dall'art. 264, comma 2, lettera a), legge n. 77 del 2020)

Articolo 19 legge n.241/1990 smi comma 6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni



Art. 38 - Interventi eseguiti in base a permesso annullato

- 1. In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
- 2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
- 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 23, comma 01, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.



Articolo 38 introduce un'ipotesi di « FISCALIZZAZIONE» (analogamente all'ipotesi di cui all'articolo 34 TUED): DUE CONDIZIONI: a) motivata valutazione circa impossibilità rimozione vizi procedure; b) motivata valutazione impossibilità riduzione in pristino

<u>E' recentemente intervenuta la sentenza n.17 del 7/9/2020 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato</u>

«I vizi sanabili di un permesso di costruire, <u>annullato in sede giurisdizionale</u>, sono esclusivamente quelli che riguardano <u>forma e procedura</u>che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall'amministrazione, risultino di impossibile rimozione e <u>non anche quelli c.d. "sostanziali", che ricorrono quando l'opera sia in palese contrasto con le norme che regolano le attività edilizie»</u>

IN SINTESI E' POSSIBILE AFFERMARE CHE IL TITOLO EDILIZIO RILASCIATO EX ARTICOLO 38 HA LA FUNZIONE

DI SANATORIA DI UN PREGRESSO TITOLO AFFETTO DA VIZI DEL PROCEDIMENTALI (NON DEVONO

ATTENERE ALLA CONFORMITA' EDILIZIO-URBANISTICA DELL'IMMOBILE) TUTELANDO L'AFFIDAMENTO DEL

PRIVATO



art. 41(articolo così sostituito dall'art. 10-bis della legge n. 120 del 2020)

Demolizione di opere abusive

- 1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso, <u>la competenza e' trasferita all'ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto puo' avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorita' militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.</u>
- 2. Entro il termine di cui al comma 1, <u>i responsabili del comune hanno l'obbligo di trasferire all'ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione</u>



Le nuove norme in materia di demolizione di opere abusive

In sede di conversione del D.L. Semplificazioni, è stato ridefinito l'articolo 41 del T.U.E., sostituito dalla novella che prescrive una maggiore velocizzazione degli interventi di demolizione degli immobili abusivi.

Pertanto, decorsi <u>centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso</u>, qualora il Comune non provveda alla demolizione, la pratica amministrativa deve essere trasmessa alla Prefettura di competenza che, per in ordine ad eventuali esigenze tecnico-progettuali necessarie all'intervento di demolizione, dovrà avvalersi dei tecnici comunali, mentre, per la materiale esecuzione dell'opera di ripristino, incaricherà il Genio militare, previa intesa con le competenti Autorità militari, ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze Armate.

? Articolo 328 c.p. Rifiuto di atti di ufficio. Omissione

1] Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

[2] Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.



Il presente materiale ha carattere divulgativo

GRAZIE PER L'ATTENZIONE